

## DICHIARAZIONI

## Il frontespizio del modello Redditi PF: i controlli

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

In vista della **scadenza di invio del modello Redditi PF 2024**, per il periodo di imposta 2023, occorre procedere ai **controlli relativi a tutto il modello** e, in particolare, al **frontespizio**.

Innanzitutto, occorre verificare se la singola **dichiarazione è inviata per la prima volta**, in relazione al periodo di imposta di riferimento, o se, diversamente, si tratta di un **modello successivo a correzione o integrazione del precedente già ricevuto dall’Agenzia delle entrate**.

In questa seconda ipotesi occorre, alternativamente:

- barrare, se si tratta di un invio entro la scadenza, la casella “**Correttiva nei termini**”, al fine di **esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione**, non indicati nella dichiarazione originaria;
- indicare se si tratta, per un **invio oltre scadenza**, di una **dichiarazione integrativa**, di cui all’[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) o, diversamente, di cui all’[articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#).

In merito, si ricorda che, se dal modello Redditi PF corretto o integrato risulta un **maggior credito o un minor debito**, la differenza, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente, può essere **indicato a rimborso, ovvero a riporto in diminuzione di ulteriori importi a debito**; se, invece, dal nuovo e sostitutivo modello Redditi PF risulta un **minor credito o un maggior debito**, deve essere **versata la differenza con ravvedimento operoso**.

Dati di particolare interesse risultano essere la **residenza anagrafica** e il **domicilio fiscale del contribuente**.

Si evidenzia che la residenza deve essere indicata **unicamente se variata dall’1.1.2023** o se il contribuente presenta per la **prima volta la dichiarazione dei redditi**.

Un’eventuale indicazione non dovuta **non comporta**, comunque, il pagamento di una **sanzione**.

Diversamente, il **domicilio fiscale all'1.1.2023** deve essere **sempre indicato**, al fine di attribuire correttamente l'addizionale regionale e l'addizionale comunale.

È utile evidenziare, però, che gli **effetti di variazione del domicilio fiscale** decorrono **dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata**.

Vale a dire che, se la variazione è avvenuta a partire dal 3.11.2022, occorre indicare il **domicilio precedente**; se, invece, la variazione è avvenuta entro il 2.11.2022, occorre indicare il **nuovo domicilio**.

Il **domicilio fiscale all'1.1.2024** deve essere inserito **solo se è variato** rispetto a quello indicato nel rigo precedente, sempre conteggiando **i 60 giorni di decorrenza**.

Pertanto, se la variazione è avvenuta **a partire dal 3.11.2023, non occorre indicare nulla**; se, invece, la variazione è avvenuta **entro il 2.11.2023**, occorre **indicare anche il nuovo domicilio**.

Altri dati del frontespizio risultano basilari per la buona riuscita dell'**invio telematico**; in particolare:

- **codice fiscale dell'intermediario;**
- **data dell'impegno di trasmissione;**
- **soggetto che ha predisposto la dichiarazione.**

In merito, si evidenzia che la data dell'impegno potrebbe anche **coincidere con quella relativa all'incarico professionale e pluriennale sottoscritto dal contribuente**, purché al suo interno siano elencate le singole dichiarazioni oggetto dell'impegno.

Infatti, se l'invio riguarda una **dichiarazione correttiva nei termini** o una **dichiarazione integrativa** non contemplata nell'incarico professionale, occorre sottoscrivere un **impegno ad hoc**.

Infine, si rammenta di **verificare l'eventuale apposizione del visto di conformità**, al fine di procedere alla compensazione orizzontale, o esterna, di crediti di **importo superiore a 5.000 euro**.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 21/E/2009](#) e con la [risoluzione n. 99/E/2019](#), esclusivamente dal **singolo professionista che ha apposto il visto di conformità** o dall'associazione **cui lo stesso appartiene**.